

Regole formali, aspetti sostanziali e prassi di fatto

**Una comunicazione di notizia di reato per illeciti ambientali
deve essere lunga o breve?
E può consistere nel semplice elenco dei verbali allegati?**

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Comunicazione di notizie di reato per illeciti ambientali: lunga o breve? E può consistere nel semplice elenco dei verbali allegati?

A mio modesto avviso, la risposta a questa domanda è molto semplice: la comunicazione di notizie di reato deve essere una... comunicazione di notizia di reato. Stiamo assistendo – infatti - recentemente ad una evoluzione di fatto nella prassi di redigere le comunicazioni di notizie di reato da parte di gran parte degli organi di polizia giudiziaria (in particolare nel campo dei reati ambientali, dalla salute pubblica e degli animali).

Infatti, una progressiva evoluzione interpretativa ha fatto sì che oggi, in concreto, molte comunicazioni notizie di reato (d'altra parte non solo delle materie citate) consistono praticamente soltanto nell'elenco dei verbali allegati alla comunicazione medesima. In altre parole, sta scomparendo progressivamente, ed in alcuni casi è proprio scomparsa del tutto, la stesura della illustrazione dei fatti in quella che continua a chiamarsi comunicazione di notizia di reato, ma il cui contenuto è sostanzialmente troppo spesso ormai contraddistinto esclusivamente da un'epigrafe di intestazione di indirizzo al pubblico ministero competente, dalle indicazioni degli estremi formali dei reati che si intendono denunciare, nonché dall'elenco schematico dei verbali allegati.

Praticamente, la lettura del fatto non si evince dal testo della comunicazione e per capire cosa è successo ed avere un'idea della dinamica dei fatti si devono andare a consultare uno per uno gli allegati (verbale di perquisizione, verbale di sequestro, di arresto, di accertamenti urgenti sui luoghi, sommarie informazioni testimoniali etc...). Il che significa che, come prassi molto diffusa, l'atto di comunicazione di notizia di reato è ridotto ad essere soltanto l'indice degli allegati.

Chi legge queste comunicazioni, per avere un quadro ricostruttivo dei fatti e della loro dinamica deve leggere tutti i verbali allegati e dalla sinergia di questi atti trarre le informazioni per ricostruire gli eventi ed i reati connessi che sono solo indicati numericamente nella epigrafe del testo della comunicazione stessa.¹

Credo che vada svolta una riflessione sul punto se questa prassi sia corretta o meno a livello procedurale e sostanziale, e se l'evoluzione della dinamica di redazione di tale atto sia in linea con la "*ratio legis*" del codice di procedura penale.

A mio avviso, ma questo naturalmente è soltanto la mia modesta opinione personale, la risposta a questa domanda è: assolutamente no. Perché se andiamo ad esaminare con attenzione la dinamica della gerarchia degli atti di polizia giudiziaria, così come riportati dal codice di procedura penale, rileviamo in modo oggettivo che tale codice prevede una serie di atti specifici (per così dire "dinamici") a cura della polizia giudiziaria attraverso i quali si esercita il potere/dovere di intervento e di indagine della medesima. In una evoluzione di medio livello di indagini polizia giudiziaria, abbiamo realisticamente un verbale di perquisizione, un verbale di sequestro, un verbale di accertamento urgente sui luoghi, un verbale fotografico, eventuali verbali di sommarie informazioni testimoniali e di tutti gli altri atti conseguenti all'accertamento di polizia giudiziaria per un caso concreto. Alla fine, e riteniamo che questo debba accadere soltanto alla fine, la polizia giudiziaria redige l'atto riassuntivo della comunicazione di notizia di reato attraverso il quale informa il pubblico ministero dei fatti che essa PG ritiene che possono costituire reato.

¹ Dal volume "**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**" 2011 - di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente - Edizioni - www.dirittoambientedizioni.net): " (...) Per quanto riguarda in particolare gli illeciti in materia ambientale è importante non limitarsi ad uno sterile ed asettico inventario dei fatti, ma sarà opportuno fornire tutti quei dettagli, anche preliminari e di contorno che il P.M. non può conoscere perché non si trovava in quel momento, come la P. G., sul territorio e quindi non può dare per scontato come se si fosse trovato in loco. D'altra parte nella stessa formulazione dell'atto («comunicazione di notizia di reato») emerge che la P.G. va a segnalare al P.M. non un fatto generico qualsiasi ma quello che ritiene essere potenzialmente e geneticamente un reato. Dunque, per forza di cose, la P.G. quando decide di redigere questa segnalazione ha individuato gli elementi di quello che, come propria valutazione iniziale, ritiene essere potenzialmente un reato (altrimenti non trasmetterebbe al P.M. la valutazione in questione). Quanto meno, pertanto, la P.G. ha raccolto elementi per segnalare al P.M. la probabilità che sussistono gli estremi potenziali di un reato. La P.G., quindi, trasmette al pubblico ministero non l'«ex rapporto di polizia» (generale ed asettico), ma una propria prima valutazione indicando, anche sommariamente, la tipologia di reato che va a denunciare e sottopone al vaglio del P.M. i propri elementi affinché il P.M. stesso, naturalmente affatto vincolato o surrogato, operi una valutazione sulla sussistenza di tale illecito e/o altre fattispecie per promuovere o meno l'azione penale. È logico che il P.M. non è vincolato e se non concorda con la P.G. attiva la procedura per l'archiviazione, senza danno per alcuno e senza alcuna conseguenza a carico dell'operatore di P.G. La comunicazione deve essere un po' una fotografia animata della situazione nelle mani del P.M. che consenta di proiettare lo stesso a ritroso sul territorio per fargli intuire il teatro e lo svolgimento dei fatti in ogni loro componente. (...) "

Il codice (art. 347) non prevede la redazione a cura della PG di un mero elenco bibliografico di singoli atti precedentemente creati, ma prevede che la polizia giudiziaria informi il pubblico ministero attraverso questo atto dei fatti-reato accertati (la PG “riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti”) e dunque, sempre a mio modesto avviso, si tratta di un documento riassuntivo nel corpo del quale la PG riassume prima la dinamica dei fatti e poi va ad illustrare gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie penalmente rilevante che intende denunciare, naturalmente poi integrando il tutto con gli atti redatti (“indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione”). Traendo anche le conclusioni in ordine alla dinamica della fattispecie esposta, avuto riguardo anche agli aspetti soggetti del fatto penalmente rilevante (ribadendo che in modo incontestabile ogni reato si compone di un elemento oggettivo e di un elemento soggettivo).

E' ragionevole ritenere che nella comunicazione di notizia di reato, dopo l'esposizione oggettiva e storica dei fatti, la polizia giudiziaria vada a motivare anche la seconda metà dell'elemento del reato, e cioè gli aspetti soggettivi del dolo e della colpa per scivolare poi in tutte le altre situazioni che comunque incidono sulla dinamica soggettiva del reato).

Ora, resta da chiedersi come possa un organo di polizia giudiziaria raggiungere l'obiettivo che la norma prevede, e cioè illustrare in modo completo ed esaustivo di elementi oggettivi e soggettivi del reato, se si limita a redigere nella comunicazione di notizia di reato un freddo e succinto elenco degli allegati che si vanno ad unire a tale comunicazione, nulla argomentando poi in ordine alla responsabilità soggettiva del soggetto che si va a denunciare e – comunque – alla ricostruzione dinamica del fatto-reato. È logico che nei verbali di perquisizione, di sequestro, fotografici e di altro tipo un organo di polizia giudiziaria non può argomentare nulla di specifico a livello soggettivo in modo approfondito, ma successivamente una volta raccolte tutte le documentazioni necessarie per ricostruire la dinamica oggettiva e soggettiva dei fatti, si presuppone che in sede di redazione della comunicazione di notizia di reato vada anche a redigere le conclusioni, e quindi ragionando e deducendo può argomentare anche in ordine agli aspetti soggettivi del reato che sono un elemento imprescindibile ed essenziale per ogni fattispecie criminosa penalmente rilevante.²

² Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” 2011** - di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente – Edizioni – www.dirittoambienteditzioni.net): “ (...) Molto spesso la polizia giudiziaria concentra particolare attenzione e gran parte degli accertamenti sulla verifica dell'elemento oggettivo del reato, sottovalutando ed in qualche caso ignorando addirittura del tutto gli aspetti inerenti l'elemento soggettivo. Si tratta di un grosso limite all'efficacia delle indagini che può tradursi, ed anzi spesso si traduce in dibattimento, in una situazione di incompletezza generale del supporto probatorio sostenuto dal pubblico ministero. In realtà va sottolineato che ogni reato si compone di due elementi: uno oggettivo e l'altro soggettivo. L'elemento oggettivo, naturalmente, essendo connesso alla materialità storica del fatto illecito posto in essere, rappresenta realtà di più immediata percezione e di più diffusa attività di accertamento probatorio. Ma nel contempo si deve rilevare che nel campo

Usciamo fuori dal campo ambientale, e prendiamo come esempio il caso di un'autoradio di provenienza furtiva trovata in possesso di un soggetto alla guida di un autoveicolo ad un posto di blocco sulla strada. I verbali di perquisizione, poi sequestro ed eventuali altri "verbali dinamici" redatti della polizia giudiziaria in loco certamente possono proficuamente fornire una serie di elementi sull'elemento oggettivo del reato; ma per quanto riguarda la posizione soggettiva del presunto responsabile, non possono offrire alcun elemento in via diretta ed esaustiva. Infatti, il semplice possesso di una autoradio di provenienza furtiva può comportare una ricostruzione automatica dell'elemento psicologico del reato che si va ad accertare (se vi è reato...).

Si può trattare - invero - di ricettazione (art. 648 c.p. : reato delitto molto grave se viene accertato che il soggetto ha acquistato o comunque ricevuto con dolo l'autoradio nella piena consapevolezza della sua provenienza delittuosa (prezzo di acquisto, modalità di acquisizione del bene, soggetto conferente, stato del bene con fili strappati e senza garanzia, ed altri elementi sinergici vanno valutati per giungere ad una conclusione - sempre da parte della PG in prima battuta - se si tratta di un atto appunto doloso in senso stretto dato che l'elemento soggettivo del reato di ricettazione è caratterizzato dalla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, che non significa conoscenza dettagliata degli autori e delle modalità del reato presupposto, ma semplice cognizione dell'origine illecita, quale essa sia ed inoltre è necessario il dolo specifico del fine di profitto.).

Oppure si può trattare di un incauto acquisto, (art. 712 c.p.: reato contravvenzionale meno grave) il quale - ad assoluta parità di elemento oggettivo (nel nostro caso: possesso di una autoradio rubata da parte di un soggetto) - ricalca sostanzialmente la condotta di acquisto o

penale non vi è, e non vi può essere, responsabilità se a carico del soggetto denunciato non si ravvisa, e soprattutto non si prova, la sussistenza del dolo o della colpa. Infatti il dolo e la colpa rappresentano gli elementi soggettivi costituenti parte rilevante e primaria di ogni reato. Detti elementi, al pari del collaterale aspetto oggettivo, devono essere provati già a livello iniziale dalla polizia giudiziaria prima in sede di indagini e dal pubblico ministero dopo in fase dibattimentale: non si può di fatto invertire l'onere della prova, operando esclusivamente una denuncia asettica del fatto basata esclusivamente sugli elementi oggettivi e ritenendo per implicita e scontata la responsabilità automatica del soggetto connesso a tali fatti. Al contrario la P.G. prima, ed il pubblico ministero dopo, devono acquisire di propria iniziativa tutti gli elementi specifici che dimostrino come lo stesso soggetto abbia agito con dolo o con colpa e che quindi vi sia una connessione diretta tra il suo comportamento soggettivo e quel fatto illecito posto in essere e denunciato. Va sottolineato che cagionare dinamicamente un evento non sempre equivale automaticamente ad essere penalmente responsabile dello stesso. Serve infatti la "colpevolezza" e questa va individuata in prima battuta dalla polizia giudiziaria. In diversi casi la P.G. sottovaluta questo aspetto, ritenendo scontato che cagionare equivale ad essere responsabile, e non approfondisce dunque l'elemento soggettivo. In questo modo si inverte l'onere della prova e spesso la sentenza - nonostante la chiara e documentata oggettività storica del fatto - esonera il soggetto denunciato dalla responsabilità penale per assenza di prove sull'elemento soggettivo. (...)"

ricezione incriminata dall'art. 648 c.p., ma la particolarità è rappresentata dalla sospetta provenienza dei beni da reato e, nonostante ciò, dal mancato accertamento della legittimità della loro origine.

In pratica, l'incauto acquisto è caratterizzato da colpa, mentre la ricettazione da dolo: ma l'aspetto oggettivo è identico. Il diverso trattamento sanzionatorio rende estremamente rilevante la fissazione dei confini tra le due fattispecie, dato che secondo i principi generali, la configurazione del reato ex art. 648 c.p. pretende la consapevolezza dell'origine dei beni acquistati, mentre il reato contravvenzionale ex art. 712 c.p. censura il mancato riscontro del sospetto, ossia incrimina la negligenza del soggetto attivo che non ha accertato, prima dell'acquisto, la provenienza illecita del bene. Come sui vede, dai verbali di primo accertamento si può trarre ogni dato utile sull'aspetto oggettivo del reato, ma è poi in sede di redazione della comunicazione di notizia del reato che l'operatore di PG, "traendo le conclusioni" dal complesso degli accertamenti posti in essere (e dunque *ragionando* sulla base degli stessi) delinea una ipotesi di reato (ricettazione o incauto acquisto, che sono due cose ben differenti!) all'attenzione del PM, allegando alla medesima comunicazione i verbali di sequestro etc.. dai quali non si trae certo tale importante ed ulteriore elemento soggettivo... Se invece ci si limita ad una missiva nella quale si indirizza al PM un elenco dei singoli verbali redatti in loco, senza una esposizione ragionata finale e conclusiva, come si può ipotizzare in tali condizioni l'uno o l'altro reato?

Ma non solo... Perché potrebbe sussistere una terza ipotesi: l'autista del veicolo potrebbe essere paradossalmente soggetto passivo di un reato di frode in commercio da parte di un venditore di quale gli ha venduto l'autoradio in modo perfettamente regolare (in un negozio, con lo scontrino fiscale, in una confezione consegnata integra, e ad un prezzo regolare di mercato) ma a sua volta detto venditore aveva ricevuto dal "mercato parallelo" una partita di autoradio rubate che spacciava verso clienti ignari ed un buona fede. Ed allora? Non è forse necessario in una comunicazione di notizia di reato relazionare nei dettagli tutte queste dinamiche con un ragionamento espositivo che poi - alla fine - tragga le conclusioni ed offra al PM gli elementi per ritenere l'autista parte lesa ed il venditore il vero responsabile? Si può giungere a ciò con una comunicazione di notizia di reato ridotta a mero elenco di verbali allegati? Una comunicazione di notizia di reato esclusivamente con allegati il verbale di perquisizione, il verbale di sequestro ed altri "verbali dinamici" denotano in modo oggettivo e storico il possesso da parte dell'autista dell'autoradio rubata, ma a nostro modesto avviso non può essere utile per ricostruire la dinamica storia del fatto e non può riportare alcun elemento in grado di ricostruire la seconda metà mancante degli elementi costitutivi del reato, e cioè quello soggettivo. Elemento che deve essere necessariamente ricostruito dalla polizia giudiziaria, la quale deve raccogliere anche su tali importanti aspetti gli elementi utili, e alla fine, naturalmente nel contesto della motivazione della comunicazione sia di reato e non certo di un mero elenco di verbali allegati ad essa, deve ragionare e creare - quindi - le rispettive

conclusioni di proposta di reato al pubblico ministero (il quale, naturalmente, essendo il titolare del promovimento d'azione penale, se le osservazioni e i dati raccolti alla polizia giudiziaria sono convincenti deciderà se agire il reato per tale reato o per un altro o se - invece - in alternativa chiedere l'archiviazione del caso.

Vediamo che oggi - invece - una prassi ormai in uso vede sostanzialmente limitata la comunicazione di notizia di reato ad una fredda elencazione di atti allegati che riportano soltanto elementi oggettivi del reato e che - spesso - non fanno alcun minimo accenno alle posizioni soggettive. Resta da chiedersi come possa, ragionevolmente, il pubblico ministero sulla scorta esclusivamente di questi allegati ricostruire in modo compiuto e pertinente tutta la fattispecie penalmente rilevante considerando che ogni reato si deve comporre necessariamente di un elemento oggettivo e di un elemento soggettivo (altrimenti si rischia da parte della PG una visione pari ad una presunta "responsabilità oggettiva" nel campo penale derivante esclusivamente dalla dinamica storica dei fatti).

Ma questo non solo con riguardo all'elemento soggettivo. Torniamo al campo ambientale. E prendiamo come esempio un caso di "smaltimento in bianco" di rifiuti. E' una fattispecie - come noto - basata su estreme "furbizie" operative, falsificazioni, travisamenti di realtà e spaccio di documenti alterati, prospettazioni di ipotesi interpretative fraudolente sulla nozione di rifiuto, viaggi, stoccaggi, scatole cinesi di personaggi e ditte. E' mai ipotizzabile che si possa proporre una comunicazione di notizia di reato in tali casi solo richiamando gli allegati in ordine cronologico, o al massimo con una motivazione succinta e ristretta in sede di comunicazione di notizia di reato?

Ed ancora un caso di "reato satellite"³ basato sulla giurisprudenza e non su un reato specifico previsto da una legge speciale in campo ambientale: ma non è necessario in questi casi addirittura citare nella comunicazioni di notizia di reato i pregressi di giurisprudenza ed argomentare un modo approfondito sulla dinamica non solo storica ma anche giuridica dei fatti?

E per quanto riguarda il complesso, delicato ed importante confine tra scarico e rifiuto liquido - ricco di difficoltà di lettura ed interpretative - ci sembra che una motivazione in materia non solo debba esistere e debba essere esaustiva, ma addirittura chiarificatrice in ordine alla

³ **"Reati satelliti"** è una definizione editoriale ideata da Diritto all'ambiente e protetta da copyright riservato, con la quale si vuole indicare in modo figurativo tutti quei reati in materia di inquinamento idrico che non sono espressamente previsti nel sistema sanzionatorio del T.U. ambientale, ma sono stati storicamente creati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione valorizzando reati del Codice penale, applicandoli appunto in modo "satellite" ed integrativo rispetto alla normativa ambientale (ad esempio il reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche previsto dall'art. 635, secondo comma, n. 3, c.p.).



esatta e puntuale natura di quel fatto (per evitare poi di scrivere o sottintendere che “un autospurgo *scaricava* i liquami nel torrente”, con azzeramento di tutta la procedura...).⁴

Riteniamo quindi che tale prassi di redigere comunicazioni di notizia di reato stringate o, di fatto, limitate esclusivamente a un freddo elenco dei verbali allegati senza motivare ed illustrare minimamente la dinamica dei fatti storici, le circostanze specifiche e, infine, anche e soprattutto gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, non possa corrispondere alla “*ratio legis*” del codice di procedura penale ed allo spirito reale e genetico della comunicazione di notizia di reato.

⁴ Dal volume “**Scarichi & Scarichi**” 2011 - di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (Diritto all'ambiente - Edizioni - www.dirittoambientedizioni.net): “ (...) I riversamenti di acque reflue aziendali in vasche e cisterne, con successivo prelievo e trasferimento dei liquami, ed il trasporto dei liquami medesimi con successivo riversamento verso un impianto di destinazione, nel gergo comune impropriamente vengono indicati come “scarichi”. Infatti è frequente la frase “l'azienda scarica i propri liquami in vasca” oppure “l'autospurgo scarica il contenuto nell'impianto”. Tali espressioni terminologiche sono profondamente errate e generano pericolosi equivoci interpretativi e - soprattutto - applicativi sia da parte delle aziende che da parte delle forze di polizia e dei tecnici amministrativi. Se si parte, infatti, dalla convinzione di prassi comune (totalmente inesatta) che un'azienda “scarica” in vasca, la conseguenza logica è che tutta la connessa disciplina (autorizzatoria, gestionale e sanzionatoria) va individuata nella parte terza del D.Lgs n. 152/06. Il che è radicalmente inesatto e ci porta a conseguenze del tutto fuorvianti in ogni sede. L'azienda rischia pesanti sanzioni e sequestri per tale errata interpretazione della norma, l'organo di polizia rischia la nullità ed inefficacia dei verbali, l'organo tecnico della pubblica amministrazione rischia di rilasciare atti autorizzatori abnormi ed illegittimi. Tutto questo per una errata individuazione ed interpretazione del concetto formale di “scarico” basata su prassi antiche e radicate ma del tutto inesatte. (...) In via preliminare, dobbiamo ricordare, in modo inequivocabile, che l'ex scarico indiretto non esiste più. Questo è un punto di estrema importanza perché molte aziende, ma anche molti tecnici amministrativi, ancora ritengono in modo assolutamente improprio che tale concetto sia ancora vitale. D'altra parte le sbagliatissime espressioni terminologiche che abbiamo sopra citato (in particolare quella: “l'azienda scarica in vasca”) sottintendono in modo inequivocabile che tale concetto, seppur non viene espressamente dichiarato e manifestato, alberga comunque ancora in modo silente e latente dentro il pensiero di molti operatori sia di aziende private che della pubblica amministrazione. Altrimenti tali espressioni non verrebbero usate in modo molto comune e diffuso. Infatti il concetto di “scarico in vasca” o di “scarico da autospurgo” rappresenta l'esatta e puntuale esternazione verbale del principio dello scarico indiretto, in quanto in un passato molto remoto tali realtà erano in tal modo classificate. Infatti in tempi arcaici, vigente la legge n. 319/76 (cosiddetta “legge-Merli” sull'inquinamento idrico), il liquame che dall'azienda veniva riversato in vasca per poi essere prelevato e trasportato altrove, era sempre disciplinato dalla norma in questione come “scarico indiretto”; ma oggi detta figura giuridica non esiste assolutamente più (e questo fin dalla pregressa normativa del D.Lgs. n. 152/99). Conseguenza dunque che la disciplina giuridica delle vasche e comunque di ogni struttura destinata a ricevere i liquami, come cisterne interne all'azienda o fusti o altro, trasforma automaticamente il liquame non più in uno “scarico” bensì in un “rifiuto liquido costituito da acque reflue” e dunque soggetto alla disciplina giuridica del D.Lgs. n. 152/06 parte quarta sui rifiuti. (...)”

Molti organi di polizia giudiziaria, inoltre, scambiano tale comunicazione con la annotazione. Si tratta in realtà di due atti profondamente diversi. A parte la circostanza che alcuni organi di polizia giudiziaria ancora scambiano la annotazione riportata dal codice con la relazione di servizio che non è affatto prevista dal codice di procedura penale (si tratta di due atti completamente distinti a livello procedurale, anche se poi sostanzialmente il contenuto può essere simile), non può certo argomentarsi che la annotazione prevista dal codice di procedura penale può essere utile per surrogare e sostituire la comunicazione di notizie di reato.

L'annotazione è un atto urgente, che raccoglie circostanze e rilievi ad opera della PG che andranno poi ad essere molto utili per ricostruire alla fine gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, ma che certamente da sola non può costituire un esito addirittura finale e conclusivo dell'indagine di polizia giudiziaria. Probabilmente in alcuni casi una annotazione può essere utile come primo invio al pubblico ministero per notificarlo urgentemente e provvisoriamente delle prime dinamiche dei fatti, ma certamente non può essere un atto alternativo alla comunicazione notizie di reato.

D'altra parte, ragionando su un aspetto formale, non avrebbe allora senso che il codice di procedura penale abbia previsto due articoli separati per i due atti (art. 347 per la comunicazione, art 357 per l'annotazione), peraltro in contesti dissimili. Se il codice avesse voluto prevedere come fungibili i due atti, ciò sarebbe stato previsto e si sarebbe stabilito che la polizia giudiziaria era libera di inviare al pubblico ministero o la comunicazione di notizia di reato o l'annotazione in alternativa alla medesima: ma così non è scritto nel codice di procedura penale e così riteniamo pertanto, non possa essere.

L'annotazione redatta dalla polizia giudiziaria in corso di indagini è un atto di modesta natura, che pure può raggiungere poi aspetti importanti e interessanti sotto il profilo rituale procedurale e sostanziale, ma non ha nulla a che vedere con lo spirito e la forma della comunicazione di notizie di reato. E da parte nostra, sempre come modesta opinione personale, si ritiene che la comunicazione di notizia di reato altro scopo specifico di illustrare al pubblico ministero tutta l'intera dinamica dei fatti al livello oggettivo e soggettivo e - quindi - pare logico che debba essere una comunicazione completa, articolata, e motivata anche attraverso un percorso ragionato della polizia giudiziaria che oggi deve logicamente trarre in qualche modo deduzioni dai fatti oggettivi, "prendendo posizione" rispetto alla individuazione del reato.

Prendere posizione, sia chiaro, non significa sostituirsi al PM nel promovimento dell'azione penale o in qualche modo interferire nelle sue funzioni, ma è inevitabile che un organo di polizia giudiziaria per giungere ad identificare e qualificare un'ipotesi di reato da sottoporre al vaglio del pubblico ministero, debba necessariamente seguire un percorso argomentativo al

termine del quale proporrà una sua prima valutazione personale (basata naturalmente sui fatti) per individuare quella fattispecie che poi, esposta nella comunicazione di notizie di reato, verrà formalmente proposta al pm il quale la valuterà definitivamente per decidere se sia pertinente all'ipotesi illegale e – quindi - promuovere o meno l'azione penale conseguente.

Quindi questa funzione di "ragionamento" della polizia giudiziaria crediamo che sia naturale rispetto allo spirito del codice di procedura penale vigente, che è molto diverso dallo spirito del codice previgente dove la polizia giudiziaria eseguiva soltanto un freddo "rapporto" al PM. Di conseguenza, si poteva ritenere che la PG al tempo doveva limitarsi a riferire solo i fatti oggettivi al pm stesso, mentre oggi con il codice in vigore il contributo di posizionamento ricostruttivo della polizia giudiziaria è in qualche modo molto utile - e spesso necessario - per ricostruire la dinamica dei fatti (anche e soprattutto in relazione all'elemento soggettivo). Questo con particolare riferimento al campo dei reati ambientali, dove il ragionamento della polizia giudiziaria si presenta a volte irrinunciabile ed imprescindibile.

Maurizio Santoloci

Publicato il 14 giugno 2011